



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI ROMA

SEZIONE 35

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MELE</u>	<u>FRANCESCO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MONTELLA</u>	<u>UGO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PORRECA</u>	<u>PAOLO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 938/2019
spedito il 18/01/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3016504752 IRPEF-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3016504752 IRPEF-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3016504752 IRPEF-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3016504752 IRPEF-ALTRO 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3016504752 IRPEF-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3016504752 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3016504752 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3016504752 IVA-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3016504752 IVA-ALTRO 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3016504752 IVA-ALTRO 2014

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

ODESCALCHI FEDERICO

VIA SETTEVENE PALO 41 00062 BRACCIANO RM

difeso da:

DI MATTEO GIANNI

VIA VALDIERI 2 00135 ROMA RM

SEZIONE

N° 35

REG.GENERALE

N° 938/2019

UDIENZA DEL

09/10/2019 ore 11:00

N°

18277/19

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28.11.19

Il Segretario

Commissione Tributaria Provinciale di Roma
Sez. 35[^] - RG n. 990/2019

FATTO

Con ricorso depositato il 21 gennaio 2019 il sig. FEDERICO ODESCALCHI impugnava l'avviso di accertamento n. TK 3016504752 notificatogli l'8.11.2018 di € 190.741,41 inclusi interessi e sanzioni e relativa a Irpef, Irap e Iva anno 2012.

L'atto impositivo traeva origine da una attività d'indagine della Guardia di Finanza, confluita nel PVC del 16/04/2015, da cui emergeva che il sig. Odescalchi aveva svolto sia attività nel settore agricolo, mediante la coltivazione e vendita di frumenti vari, che quella relativa allo svolgimento di diversi eventi (matrimoni, convegni di varia natura) attraverso la locazione dell'immobile a sua disposizione con la somministrazione di pasti da parte di società di catering.

In data 22/06/2015 la ditta verificata, per il tramite del delegato Avv. Gianni Di Matteo, presentava osservazioni al processo verbale di constatazione all'esito delle quali l'amministrazione considerava come giustificati una serie di prelevamenti e di versamenti, in quanto aventi carattere personale e non inerenti all'attività d'impresa, mentre per il restante determinava un maggior reddito tassabile ai fini IRPEF pari ad € 126.533,00, oltre a costi indebitamente dedotti pari ad € 2.701,00, per un totale pari ad € 129.234,00.

In relazione all'atto impugnato parte ricorrente eccepiva

- la decadenza dell'Ufficio dall'azione di accertamento per l'anno d'imposta 2012
- l'inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 alle operazioni di prelevamento sulla base della sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale;
- l'infondatezza nel merito della pretesa tributaria e l'irrilevanza ed inefficacia al fine della determinazione dei ricavi di operazioni strettamente familiari ed estranee alla gestione d'impresa o comunque già ricomprese nel reddito dichiarato

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che replicava alle argomentazioni di parte ricorrente sostenendo la tempestività dell'azione di accertamento in presenza, come nella specie, di ipotesi di reato, doverosamente denunciate all'autorità giudiziaria, la non applicabilità agli esercenti attività imprenditoriale della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 che sarebbe relativa esclusivamente ai liberi professionisti e nel merito l'infondatezza del ricorso per mancanza di prove sufficienti a superare i rilievi contenuti nell'atto impugnato. Richiamava poi, a sostegno, la sentenza n. 18155/07/18 del 29.10.2018 con cui la Sez. 7 di questa stessa CTP ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, originato dal medesimo PVC e contenente le medesime argomentazioni di quello introduttivo del presente giudizio.

Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 9 ottobre 2019.

MOTIVAZIONE

Il ricorso va respinto.

In via preliminare, e condividendo quanto affermato nella sentenza n. 18155/07/18 del 29.10.2018 di questa stessa CTP, non può essere accolta l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente posto, che ai sensi dell'art. 1 della legge 208/2015, gli avvisi di accertamento relativi a periodi di imposta precedenti al 31.12.2016, nelle ipotesi in cui siano ravvisabili reati, beneficiano del termine raddoppiato, purché la denuncia sia stata presentata o trasmessa entro la scadenza dei precedenti termini ordinari per l'esercizio del potere di accertamento; nella specie risulta che l'informativa della notizia di reato è stata inviata tempestivamente alla Procura delle Repubblica di Civitavecchia in data 17.4.2015.

Ed infatti a decorrere dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 gli avvisi di accertamento, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e seguenti, devono essere notificati entro il termine ordinario, anche in presenza di una violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p., non essendo più previsto il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento; viceversa gli avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta



Commissione Tributaria Provinciale di Roma
Sez. 35[^] - RG n. 990/2019

precedenti quello in corso al 31 dicembre 2016 possono, invece, essere notificati, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, beneficiando del termine raddoppiato, a condizione che la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza dei (precedenti) termini ordinari per l'esercizio del potere di accertamento. In tale ultima previsione rientra appunto il caso di specie. Né è idoneo ad escludere il raddoppio dei termini il certificato del Casellario Giudiziale prodotto da parte ricorrente dal quale emerge l'assenza di precedenti penali. Il raddoppio dei termini infatti è correlato non alla presenza di una qualche condanna né all'esistenza di un procedimento penale pendente, quanto piuttosto alla presenza di una denuncia all'Autorità giudiziaria competente a valutarla effettuata dall'amministrazione in presenza di una situazione che potrebbe costituire ipotesi di reato. Nella specie tale denuncia è stata effettuata il 17.4.2015.

Non convincente è anche l'ulteriore argomentazione di parte secondo cui il raddoppio dei termini sarebbe illegittimo in virtù della circostanza che, a seguito dell'intervento modificativo operato all'art. 4 del D. Lgs. 74/2000 dal D. Lgs. n. 158/2015 (entrato in vigore il 22/10/2015), la fattispecie *de qua* non configura reato non essendo stata superata la soglia di euro 150.000,00 con riferimento a talune delle imposte evase.

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13483 del 30 giugno 2016, ha evidenziato come la soglia di rilevanza penale di cui all'art. 43, comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, relativo al raddoppio dei termini dell'accertamento, va valutata con riferimento al momento in cui è stata commessa la violazione, restando irrilevante il fatto che successivamente sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l'obbligo di denuncia penale, salvo che, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 247/2011, con valutazione "ora per allora", risulti che l'Amministrazione finanziaria abbia fatto un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine di accertamento.

Ebbene nella fattispecie, alla luce della disciplina normativa vigente al momento in cui la violazione è stata commessa, della documentazione extra contabile riscontrata in sede di verifica, delle indagini bancarie svolte, non può riscontrarsi un uso pretestuoso della denuncia al solo fine di rendere operativo il raddoppio dei termini per espletare gli accertamenti.

Non convincente è altresì l'eccezione relativa alla mancata applicazione, al caso di specie, della sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale in relazione alla disposizione di cui all'articolo 32 comma 1, numero 2), secondo periodo, del Dpr 600/1973, così come modificato dalla legge 311/2004, in merito all'utilizzo delle presunzioni riguardanti i prelievi bancari nelle procedure di accertamento nei confronti dei lavoratori autonomi non imprenditori. Secondo la tesi di parte ricorrente l'intervento della Consulta troverebbe applicazione nei confronti di chi esercita un'arte o una professione "*ovvero una similare attività di minore impresa*".

È emerso che il ricorrente svolge una vera e propria attività imprenditoriale, non equiparabile in alcun modo a quella del lavoratore autonomo in quanto esercita attività sia nel settore agricolo, mediante la coltivazione e vendita di frumenti vari, che in quello relativo allo svolgimento di diversi eventi (matrimoni, convegni di varia natura) attraverso la locazione dell'immobile a sua disposizione con la somministrazione di pasti da parte di società di catering.



Commissione Tributaria Provinciale di Roma
Sez. 35[^] - RG n. 990/2019

L'attività esercitata è indubbiamente, di natura imprenditoriale, in alcun modo equiparabile a quella del lavoratore autonomo; corretta è pertanto l'applicazione della presunzione di cui all'art. 32 in relazione tanto ai versamenti che ai prelevamenti.

Nel merito il ricorso, che si fonda sulla pretesa non riconducibilità di alcune poste attive e passive all'attività d'impresa, è del tutto sfornito di prove analitiche atte a dimostrare tale estraneità. La documentazione prodotta non appare idonea a superare le presunzioni di cui all'atto di accertamento come dedotte dalla indagine della Guardia di Finanza e dall'esame delle movimentazioni bancarie.

Il ricorrente avrebbe dovuto fornire prova analitica atta a contrastare quanto emerso dagli accertamenti per ogni operazione bancaria, così da dimostrare la estraneità di ciascuna ai fatti imponibili (in tal senso, tra le tante: Cass. civ. n. 18125/2015 e n. 9362/2015).

Tale prova non è stata assolutamente fornita dall'odierno ricorrente. La documentazione prodotta non è idonea a superare le contestazioni e le presunzioni dell'amministrazione. La serie di fatture prodotte e l'elenco di movimentazioni esibito da parte ricorrente, peraltro di non chiara lettura in rapporto alle fatture stesse, non consentono di poter ritenere dimostrata l'estraneità all'attività svolta delle operazioni sottoposte a tassazione che, viceversa, appaiono invece riferibili proprio ai diversi settori economici dell'azienda. Manca nell'atto defensionale una analisi analitica e puntuale delle movimentazioni sottoposte a tassazione ed oggetto di contestazione ed il tutto è rinviato all'elenco prodotto che, in quanto formato dalla stessa parte, non ha alcun grado di attendibilità.

Per tutti i motivi esposti il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM


LA COMMISSIONE

Respinge il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00

Roma, 9 ottobre 2019

Il Relatore



Il Presidente

